

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 35/A

Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 117/A del 25 maggio 2010 e n. 131/A del 16 giugno 2010;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Commissione Criteri Infrastrutturali, sulla base della documentazione prodotta dalla società FONDI CALCIO S.R.L. e su quanto trasmesso dalla Lega Competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato che lo Stadio Comunale di Via Arnale Rosso non rispetta le prescrizioni di seguito trascritte sui requisiti infrastrutturali di tipo A, previsti dall'allegato B del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, come modificato dal C.U. n. 131/A del 16 giugno 2010:
 - Art.1 ("Dimensioni e caratteristiche del terreno di gioco")
 - Art. 4 ("Panchine e quarto uomo")
 - Art. 9 ("Spogliatoi arbitri");
 - Art. 10 ("Infermeria per giocatori e arbitri")
 - Art. 11 ("Locale per il controllo antidoping")
 - Art. 13 ("Capienza e requisiti dello stadio")
 - Art. 14 ("Sedute individuali")
 - Art. 15 ("Tribune riservate agli spettatori")
- vista la comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione ha informato la società FONDI CALCIO S.R.L., di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di II^a Divisione 2010/2011;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società FONDI CALCIO S.R.L., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 117/A del 25 maggio 2010, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Commissione Criteri Infrastrutturali all'accoglimento del ricorso;
- preso atto della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società FONDI CALCIO S.R.L., di avere accertato il rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari previsti dal Titolo I) del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- preso atto altresì della comunicazione in data 7 luglio 2010, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società FONDI CALCIO S.R.L. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 117/A del 25 maggio 2010, per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società FONDI CALCIO S.R.L. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2010/2011, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Seconda divisione (stagione sportiva 2010/2011).

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete